



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e successive modificazioni, recante "*revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*", e in particolare gli artt. 13 ss.;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, prot. n. 673, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2018 n. 3782, recante la disciplina sull'accREDITAMENTO dei collegi universitari di merito ex art. 17 d.lgs. n. 68/2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2017, prot. n. 695, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017 n. 2170 recante la "*definizione dei nuovi criteri di ripartizione del contributo annuale destinato ai collegi universitari di merito accreditati*";

VISTI l'art. 15, comma 3, lett. e), l'art. 16, comma 2, lett. c) e l'art. 17, comma 3, lett. d), del citato D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, ai quali sarà data applicazione nei successivi provvedimenti di ripartizione dei contributi per i Collegi universitari di merito, anche in una prospettiva di ulteriore sviluppo nei prossimi anni accademici delle politiche di internazionalizzazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2018, prot. n. 763, con il quale sono stati definiti – in sostituzione del precedente d.m. 13 ottobre 2010, prot. n. 465, come prorogato dal d.m. 3 aprile 2013, prot. n. 262 – i nuovi criteri e le percentuali di ripartizione dello stanziamento di cui al Capitolo 1696 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinato ai collegi universitari di merito accreditati e alle residenze universitarie statali;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1, di detto d.m. prot. n. 763/2018, secondo cui:

- lett. a): "*alle Residenze universitarie statali (dell'Università degli studi di Cosenza, della Scuola Superiore "Normale" di Pisa e della Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa) è attribuita una quota pari al 25% da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti ad esse*



Al Ministro dell'università e della ricerca

iscritti, tenendo conto che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore ai tre milioni di euro annui”;

- *lett. b): “ai Collegi universitari di merito accreditati di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 68/2012, fermo quanto specificato dalla precedente lettera a), è attribuita la residua quota pari al 75%, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel sopra richiamato d.m. n. 695/2017, al netto del 3% da corrispondere alla Conferenza dei Collegi universitari”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 300, della medesima legge di bilancio n. 234/2021 che ha previsto un incremento di 2.000.000,00 di euro dello stanziamento per l’anno 2022 e 2023 destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante l’approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025” e in particolare la Tabella 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, che, per l’esercizio finanziario 2023, ha destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 euro 16.940.563,00, di cui euro 2.000.000,00 destinati esclusivamente ai collegi di merito accreditati, sul capitolo 1696 pg/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero e euro 1.000.000,00 destinati alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 sul capitolo 1696 pg/4 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

CONSIDERATO che, in applicazione del criterio di riparto stabilito dall’art. 1, co. 1, lettere a) e b), d.m. 23 novembre 2018 n. 763, lo stanziamento per l’anno 2023 presente sul capitolo 1696/PG1, quale contributo ordinario, va ripartito con l’assegnazione di euro 3.735.140,75 alle residenze universitarie statali e di euro 13.205.422,25 ai collegi di merito accreditati;

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, co. 1, lett. e), d.m. n. 695/2017, nell’ambito della suddetta quota di 13.205.422,25 spettante ai collegi di merito accreditati, il 3% è da destinare alla Conferenza dei collegi universitari di merito (CCUM);

CONSIDERATO che, in applicazione del criterio di riparto stabilito dall’art. 1 del d.m. 23 novembre 2018 n. 763, lo stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2023 presente sul capitolo 1696/PG4 va ripartito con l’assegnazione di euro 250.000,00 euro alle residenze universitarie statali e di euro 750.000,00 euro ai collegi di merito accreditati;

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, co. 1, lett. e), d.m. n. 695/2017, nell’ambito della suddetta quota di euro 750.000,00 spettante ai collegi di merito accreditati, il 3% è da destinare alla Conferenza dei collegi universitari di merito (CCUM);



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni e con le modalità di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente atto, e in applicazione di quanto previsto dal d.m. 23 novembre 2018, prot. n. 763, lo stanziamento per l'anno 2023 del capitolo 1696/PG1 di euro 16.940.563,00 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è così ripartito:

- a) alle residenze universitarie statali dell'Università della Calabria (Rende-Cosenza), della Scuola superiore "Normale" di Pisa e della Scuola superiore "Sant'Anna" di Pisa è attribuita la quota complessiva di euro 3.735.140,75 (pari al 25% di € 14.940.563,00), da ripartirsi tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti iscritti;
- b) ai collegi universitari di merito accreditati, che hanno accesso al finanziamento ministeriale ai sensi dell'art. 7 d.m. 8 settembre 2016, prot. n. 673, è attribuita la quota complessiva di euro 13.205.422,25 (pari al 75% di 14.940.563,00 di euro, più 2.000.000,00 di euro ex art. 1, comma 300, legge n. 234/2021) di cui:
 - euro 12.809.259,59 da ripartire tra gli stessi collegi universitari di merito accreditati in applicazione dei criteri indicati nel d.m. 26 settembre 2017, prot. n. 695;
 - euro 396.162,66 (pari al 3% di euro 13.205.422,25) da destinare alla Conferenza dei collegi universitari di merito, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, co. 1, lett. e), del medesimo d.m. 26 settembre 2017, prot. n. 695.

Art. 2

1. In applicazione di quanto previsto dal d.m. 23 novembre 2018, prot. n. 763, lo stanziamento ulteriore di euro 1.000.000,00 per l'anno 2023 del capitolo 1696/PG4 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è così ripartito:

- a) alle residenze universitarie statali dell'Università della Calabria (Rende - Cosenza), della Scuola superiore "Normale" di Pisa e della Scuola superiore "Sant'Anna" di Pisa è attribuita la quota complessiva di euro 250.000,00 (pari al 25% di euro 1.000.000,00), da ripartirsi tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti iscritti;
- b) ai collegi universitari di merito accreditati, che hanno accesso al finanziamento ministeriale ai sensi dell'art. 7 d.m. 8 settembre 2016 prot. n. 673, è attribuita la quota complessiva di euro 750.000,00 (pari al 75% di euro 1.000.000,00), di cui:
 - euro 727.500,00 da ripartire tra gli stessi collegi universitari di merito accreditati in applicazione dei criteri indicati nel d.m. 26 settembre 2017 prot. n. 695;
 - euro 22.500,00 (pari al 3% di euro 750.000,00) da destinare alla Conferenza dei collegi universitari di merito, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, co. 1, lett. e), del medesimo d.m. 26 settembre 2017 prot. n. 695.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini